



**TRIBUNALE DI BOLZANO**  
**Cancelleria del Riesame**  
Tel. 0471/226272 – Fax 0471/226378

N. 5143/2023 P.M.  
N. 26/2023 R. Imp. Personale

**AVVISO DEPOSITO PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE**  
**( art.128 c.p.p.)**

Il sottoscritto ausiliario  
in relazione al procedimento nr. 26/2023 Imp. Pers.  
nei confronti di

**NAJI IDRISSE ZAKARIA**

avente ad oggetto riesame ex art. 309 c.p.p.  
a sensi dell'art.128 c.p.p.

**AVVISA**

1. Il Pubblico Ministero dott.ssa Rielli - sede
2. Naji Idrissi Zakaria elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. Spina Corrado
3. il difensore di fiducia avv. Spina Corrado del foro di Salerno
4. la persona offesa Belmonte Assunta nt. 10.10.1969 a Casoria, residente a Merano in via Car-ducci 6

che il 13.10.2023 è stata depositata in Cancelleria l'ordinanza emessa in data 13.10.2023

Bolzano 13.10.2023

L'Assistente giudiziario  
Dott.ssa Marianna Gismundo





**Tribunale di Bolzano**

**Sezione Penale**

**Tribunale Del Riesame Delle Misure Cautelari Personali**

**ORDINANZA**

N. 26/23 Reg. Imp. Personali

N. 5143/23 R.G.N.R.

Il Collegio del riesame delle misure cautelari personali, composto dai seguenti magistrati:

dott. Walter Pelino	Presidente
dott.ssa Julia Dorfmann	Giudice
dott. David Cognolato	Giudice estensore

nel procedimento iscritto *sub* n. 26/23 Reg. Imp. Personali., avente ad oggetto il “riesame *ex* art. 309 c.p.p.” presentato dall’avv. SPINA Corrado nell’interesse di NAJI IDRISSE ZAKARIA (nato il 14.07.1985 a Sidi Othmane in Marocco),

avverso

il provvedimento del G.i.p. presso l’intestato Tribunale di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare reso all’udienza del 25.09.2023 nel procedimento penale iscritto *sub* n. 5143/23 R.G.N.R. con la quale era stato disposto nei confronti dell’indagato il divieto di avvicinamento e di contatti con la persona offesa oltre al divieto di dimora in Provincia di Bolzano,

sentito, all’udienza del 12/10/2023, il difensore dell’indagato,

sciogliendo ora la riserva assunta all’ultima udienza,

**O S S E R V A**



1. Preliminarmente ritiene il Tribunale che l'istanza, presentata in data 04.10.2023, vada riqualificata come "appello" ex art. 310 cod. proc. pen. in quanto ad essere impugnata non è evidentemente l'ordinanza genetica della misura (emessa il 19.08.2023 ed eseguita il 16.09.2023, con termine per il riesame scaduto il 26.09.2023), bensì il provvedimento del G.i.p. presso l'intestato Tribunale di rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare reso all'udienza del 25.09.2023. In questo senso va letto il riferimento a tale data contenuto nell'istanza *de qua*. Così riqualificata essa è ammissibile perché presentata nei termini di legge.
2. L'istanza è fondata e merita accoglimento.
3. Come noto, per applicare una misura cautelare personale non è sufficiente la presenza delle condizioni generali di applicabilità ex art. 273 c.p.p., ma è altresì necessario che sussista in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall'art. 274 del codice di rito. Il Pubblico Ministero deve, in altri termini, fornire gli elementi di prova che dimostrino in concreto sia l'esistenza dei gravi indizi e punibilità in concreto, sia il ricorrere di almeno una delle esigenze cautelari previste dalla legge e cioè il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di fuga o il pericolo che vengano commessi determinati reati.
4. Nel caso in esame, il Collegio ritiene che non siano stati forniti elementi di prova che dimostrino, sia pure a livello di *fumus*, lo stalking asseritamente posto in essere dall'indagato "*da ottobre 2022 ed in corso di consumazione*" e ciò per i seguenti motivi.
5. Nella querela presentata in data 16 agosto 2023 la persona offesa racconta di aver conosciuto il ZAKARIA su Facebook nel corso dell'anno 2022. Dopo essersi sentiti a distanza, ad ottobre di quello stesso anno l'indagato si sarebbe presentato senza preavviso a casa della BELMONTE e li avrebbero convissuto per circa due settimane. Allontanato dalla persona offesa, l'indagato avrebbe continuato a cercare di contattarla tramite social network e WhatsApp ancorché la persona offesa gli avesse intimato ripetutamente di smettere di farlo. A maggio 2023 il ZAKARIA si sarebbe presentato all'improvviso a casa della BELMONTE, le avrebbe chiesto di sposarla e l'avrebbe convinta ad accoglierlo



nuovamente in casa sua a convivere insieme. L'indagato si sarebbe dunque trasferito dalla persona offesa fino a metà luglio quando, a seguito di un violento litigio, venne cacciato di casa dalla persona offesa dopo averle provocato dei lividi (non refertati in quanto la p.o. non ha ritenuto opportuno andare al pronto soccorso). Per due settimane, in particolare fino ad inizio agosto, l'indagato avrebbe continuato a presentarsi a casa della persona offesa e a chiamarla. La persona offesa riferisce poi che da inizio agosto il ZAKARIA non si sarebbe fatto più vedere (cfr. denuncia querela in atti: *"Da circa due settimane quest'uomo non si è fatto più vivo"*). L'indagato le sarebbe inoltre debitore di circa 550,00 Euro.

6. Dalla versione fornita dalla p.o. sembra quindi che tra quest'ultima e l'indagato non sia mai sorta una relazione sentimentale (cfr. denuncia/querela presentata in data 16 agosto 2023: *"Tra di noi non è sorta una relazione sentimentale stabile"*), e che sarebbe stato l'indagato, sempre unilateralmente, a tentare da ottobre 2022 a maggio 2023 di contattare ripetutamente la persona offesa senza ricevere alcun riscontro (cfr. denuncia/querela presentata in data 16 agosto 2023: *"nonostante io lo abbia allontanato da casa a fine ottobre 2022 lui ha continuato a chiamarmi e a scrivermi su WhatsApp. Non ho copia di queste conversazioni perché ho cambiato telefono. Io ero stata molto chiara nei suoi confronti e gli avevo detto che non volevo più che lui si mettesse in contatto con me, ciononostante lui ha continuato a chiamarmi"*).
7. I cd. riscontri esterni indicati dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata si riferiscono in particolare a tre episodi: quello del 31.07.2023, in cui PERRI Rosa Annamaria riferisce di aver assistito agli insulti rivolti dal ZAKARIA nei confronti della persona offesa (cfr. s.i.t. PERRI Rosa Annamaria); quello di inizio agosto/fine luglio in cui MARCUZZI Majra riferisce di essere stata a casa della persona offesa quando si è presentato l'indagato e ha suonato il campanello; tramite citofono la persona offesa gli ha intimato di andarsene e lui se ne è andato (cfr. s.i.t. MARCUZZI Majra); quello del 09 agosto 2023 in cui la p.o. non sarebbe andata al lavoro quel giorno perché scossa in quanto l'indagato si sarebbe ripresentato a casa sua (cfr. s.i.t. PERRI Rosa Annamaria).

22



8. Riferisce invece l'indagato nell'istanza *de qua*, che tra le parti era nata una relazione sentimentale e che egli, su esplicita richiesta della persona offesa, la quale gli aveva chiesto addirittura di sposarlo (cfr. doc. 2, messaggio WhatsApp inviato da un numero che l'indagato ricollega alla p.o.: "*voglio sposarti*") si era trasferito a casa di lei nel maggio del 2023. Il litigio troverebbe spiegazione nella gelosia della persona offesa che ha scoperto che il ZAKARIA aveva una moglie in Marocco. Proprio questa scoperta sarebbe, secondo l'indagato, il motivo della denuncia / querela presentata ad agosto come sembra trovare riscontro nel messaggio che la p.o. avrebbe inviato al ZAKARIA il giorno precedente alla denuncia/querela e dal quale emerge, secondo la difesa, una volontà vendicativa: "*tu pagherai tutto ... ci vediamo davanti al tribunale*".
9. Ciò posto, esaminando il racconto della persona offesa alla luce della versione fornita dalla difesa dell'indagato (ed in particolare dei documenti allegati all'istanza di riesame: cfr. doc. 2, 3 e 6) ritiene il Tribunale che vi siano nel caso in esame plurimi elementi di perplessità che mettono in seria discussione l'intrinseca attendibilità del racconto e la soggettiva credibilità della persona offesa e che quindi minano il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla base dell'ordinanza impugnata.
10. Dai documenti prodotti dalla difesa e allegati all'istanza di riesame emerge infatti che il rapporto tra la BELMONTE e il ZAKARIA era ben diverso da come descritto dalla persona offesa: lungi dall'essere un morboso attaccamento personale unidirezionale del ZAKARIA non corrisposto in alcun modo dalla BELMONTE, quello che si evince dal tenore dei messaggi contenuti nella chat WhatsApp prodotta dall'indagato è una relazione sentimentale tra le parti nella quale la persona offesa avrebbe anche chiesto all'indagato di sposarlo (cfr. doc. 02 allegato all'istanza di riesame). Allo stesso modo, la versione della persona offesa secondo la quale, nel periodo tra ottobre 2022 e maggio 2023 sarebbe stato unicamente l'indagato a cercare di contattarla, è smentita dai plurimi messaggi che in quel periodo la BELMONTE ha inviato all'indagato come documentato nel doc. 02; messaggi che dimostrano come sia stata anche la stessa BELMONTE a contattare il ZAKARIA. La documentazione prodotta dalla difesa, in particolare la prova della scoperta del tradimento

2  
1



del ZAKARIA da parte della persona offesa che contatta la moglie dell'indagato in Marocco, fornisce altresì una coerente chiave di lettura alla crisi della coppia, all'interruzione della convivenza e al comportamento delle parti nel mese di luglio 2023.

11. La credibilità soggettiva della persona offesa è poi messa in dubbio dall'episodio del 09 agosto 2023 narrato dalla BELMONTE e assunto dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata quale terzo elemento di riscontro. In particolare, il 09 agosto 2023 la persona offesa non si sarebbe recata al lavoro perché particolarmente scossa dall'incontro con l'indagato, il quale si sarebbe presentato nuovamente a casa sua; un tanto viene riferito alla sua datrice di lavoro PERRI Rosa Annamaria che poi, sentita a s.i.t., riporta l'episodio alla P.g.. Ebbene, tali dichiarazioni della BELMONTE sono smentite dalla stessa persona offesa nella propria denuncia/querela quando riferisce che *“da circa due settimane (nb: la denuncia è del 16.08.2023) quest'uomo non si è più fatto vivo”*. Ne consegue che il 09 agosto non è proprio possibile, in base alle stesse dichiarazioni della p.o., che sia accaduto quanto da lei in precedenza riferito telefonicamente alla propria datrice di lavoro.
12. In questo contesto e alla luce della documentazione e della diversa chiave di lettura fornita dalla difesa dell'imputato, ritiene il Tribunale che anche gli elementi di riscontro inizialmente valorizzati dal G.i.p. acquisiscano *ex post* una diversa consistenza finendo inevitabilmente per assumere contorni decisamente più sfumati.

Anzitutto, per quanto attiene al periodo di tempo *“ottobre 2022 – maggio 2023”*, non si può non rilevare come, ancorché la totalità delle asserite molestie e minacce sia avvenuta tramite telefono, di ciò non vi è alcuna traccia. Riferisce la persona offesa che un tanto sarebbe dovuto, in parte, perché essa avrebbe *“cambiato telefono”* ed in parte *“perché è passato tanto tempo”* (cfr. denuncia/querela presentata in data 16 agosto 2023 *“Io non sono più in possesso delle conversazioni facebook, WhatsApp o altre prove che attestino quanto successo, in parte perché ho cambiato telefono in parte perché è passato tanto tempo”*). Ora, che di quasi 8 mesi di molestie e minacce telefoniche non sia rimasta alcuna traccia è circostanza poco credibile se letta alla luce di tutti gli altri elementi che non tornano nella versione della persona offesa.



13. Per quanto attiene poi alle condotte asseritamente commesse dall'imputato in presenza e non tramite mezzi informatici/telematici, si rileva preliminarmente come le stesse siano da circoscriversi – stando alle dichiarazioni della stessa p.o. - al periodo che va da metà luglio (quando litigano) a fine luglio 2023 (cfr. denuncia/querela: “*da circa due settimane* (nb: la denuncia è del 16.08.2023) *quest'uomo non si è più fatto vivo*”) e quindi ad un periodo di circa due settimane.
14. Ebbene, in queste due settimane, sono solo due gli episodi che trovano riscontro: uno, il 31.07.02023, in cui l'indagato offende la persona offesa chiamandola “*puttana*” (cfr. s.i.t. PERRI Rosa Annamaria del 17.08.2023) e l'altro, di fine luglio, in cui l'indagato si è presentato <sup>alla</sup> porta della persona offesa e ha suonato il campanello per poi andarsene (cfr. s.i.t. MARCUZZI Majra del 17.08.2023). Né la litigata asseritamente avvenuta a metà luglio 2023 né l'episodio del 09 agosto 2023 sono supportati da elementi esterni, essendo anzi l'episodio del 09 agosto smentito dalla stessa persona offesa nella propria denuncia/querela.
15. A fronte di un racconto intrinsecamente poco attendibile della persona offesa nonché di una coerente e verosimile ricostruzione alternativa fornita dalla difesa, ritiene il Tribunale che il deprecabile insulto proferito dall'indagato ed il tentativo di contatto, così come lo stato d'animo turbato della persona offesa di cui riferiscono le persone sentite a s.i.t., costituiscano dato neutro ai fini della sussunzione dei fatti nell'alveo dell'art. 612 bis cod. pen. potendo benissimo trovare spiegazione nella crisi che comunque la coppia stava sicuramente vivendo in quel periodo. A parere del Collegio dunque gli elementi allo stato disponibili non sono sufficienti ad integrare quei gravi indizi di colpevolezza circa la commissione del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen..
16. In definitiva, per tutto quanto sin d'ora esposto ritiene il Collegio che non sussistano allo stato i presupposti di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. per l'applicazione di una misura cautelare personale coercitiva all'indagato.



17. Il divieto di dimora nella Provincia di Bolzano, di avvicinamento e di contatti disposto a carico dell'odierno indagato con l'ordinanza del G.i.p. presso questo Tribunale di data 19.08.2023 (e notificata il 16.09.2023) va allora revocato.

**P.Q.M.**

Il Collegio,

visto l'art. 310 c.p.p.,

in accoglimento dell'istanza,

**REVOCA**

la misura cautelare del divieto di dimora in Provincia di Bolzano, del divieto di avvicinamento e di contatti con la persona offesa disposta nei confronti di NAJI IDRISSE ZAKARIA con l'ordinanza di data 19.08.2023 (e notificata il 16.09.2023) emessa dal G.i.p. presso l'intestato Tribunale e confermata con provvedimento reso all'udienza del 25.09.2023;

**MANDA**

alla Cancelleria per le comunicazioni/notificazioni di sua competenza.

Bolzano, 13.10.2023.


Il Presidente

*dott. Walter Pelino*



Il Giudice estensore

*dott. David Cognolato*



TRIBUNALE DI BOLZANO LANDESGERICHT BOZEN CANCELLERIA KANCELARIAT
13-10-2023
DEPOSITATO - PER ENLITO HINTERLEGT - EINGEGANGEN

*Dot. David Cognolato*

